

STATUTI

(Revisione per adattamento agli Statuti della ASF del 10.12.2003, sostituiscono quelli del 20.12.2000).
Nella presente stesura, per praticità e in ossequio ad una corretta espressione linguistica, l'attribuzione al maschile è stata usata per ambo i sessi.

I. NOME, SEDE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 Ragione Sociale e Sede

Associazione Svizzera di Fisioterapia - Associazione Ticino (ASF - TI).

Sotto la ragione sociale di Associazione Svizzera di Fisioterapia Associazione Ticino viene costituita un'associazione professionale ai sensi dell'art. 60 CCS e della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge Sanitaria) del 18 aprile 1989, riconosciuta dalla Associazione Svizzera di Fisioterapia (in seguito: ASF), della quale è membro. Essa è politicamente e confessionalmente neutra.

La sede si trova presso il suo segretariato.

Art. 2 Scopi

Le finalità della ASF - Associazione Ticino sono:

- promuovere l'immagine della fisioterapia, come pure i diritti e gli interessi professionali dei suoi membri;
- conferire un'impronta di qualità alla fisioterapia che sia di riferimento anche al di fuori della ASF - Associazione Ticino;
- favorire ai suoi membri un aggiornamento professionale continuo ed un perfezionamento costante, adeguandosi alle esigenze attuali e future della professione nel contesto in cui essa opera;
- sostenere la professione nei confronti delle istanze politiche, delle autorità e di altre organizzazioni;
- collaborare con la ASF per il raggiungimento degli obiettivi comuni a livello nazionale, in una visione mirata della politica professionale;

Per raggiungere questi obiettivi l'Associazione può assumere decisioni a carattere obbligatorio ed emanare regolamenti, stipulare convenzioni, concludere contratti.

II. AFFILIAZIONE

Art. 3 Categorie di Membri

La ASF - Associazione Ticino riconosce le seguenti categorie di membri:

- Membri attivi
- Membri passivi
- Membri juniors
- Membri onorari
- Membri sostenitori

Statuti

Tranne i membri sostenitori e onorari non fisioterapisti, tutti i membri sono automaticamente membri della ASF. A parte i membri sostenitori, solo persone fisiche possono diventare membri della ASF - Associazione Ticino.

Art. 4 Membri attivi

Membri attivi: sono fisioterapisti che esercitano la professione a titolo indipendente o dipendente, la formazione dei quali è riconosciuta dalla ASF e soddisfa i requisiti federali e cantonali in materia. I membri attivi hanno diritto di voto ed eleggibilità.

Possono diventarlo solo fisioterapisti che lavorano nel Canton Ticino; eccezioni sono ammesse con l'accordo dell'Associazione cantonale della sede professionale e della ASF.

Art. 5 Membri passivi

Membri passivi: sono fisioterapisti, con le stesse caratteristiche dei membri attivi, che hanno cessato l'attività professionale da almeno un anno in modo temporaneo o definitivo. Per la cessazione di attività fa stato la data della relativa comunicazione al segretariato della ASF - Associazione Ticino. Essi non hanno diritto di voto né di eleggibilità. Possono scegliere l'associazione cantonale di appartenenza.

Art. 6 Membri juniors

Membri juniors: sono studenti in fisioterapia che stanno espletando la loro formazione in una scuola riconosciuta dalla ASF. Non hanno diritto di voto né di eleggibilità. Con il conseguimento del diploma di fisioterapista viene a cadere lo status di membro junior e si accede automaticamente nello status di membro attivo. Il membro junior è tenuto ad informare tempestivamente il segretariato della ASF - Associazione Ticino del conseguimento del diploma.

Art. 7 Membri onorari

Membri onorari: sono eletti dall'Assemblea generale per particolari servizi resi all'Associazione. Possono non essere fisioterapisti. Solo i membri onorari fisioterapisti hanno diritto di voto e di eleggibilità.

Art. 8 Membri sostenitori

Membri sostenitori: sono persone fisiche e/o giuridiche, gruppi o associazioni che sostengono l'attività dell'Associazione. Non hanno diritto di voto né di eleggibilità.

Art. 9 Tasse Sociali

Ogni membro, ad eccezione del membro onorario, è tenuto al pagamento di una tassa sociale annuale per categoria d'appartenenza e statuto professionale (indipendente o salariato). Di regola essa viene stabilita nel corso dell'Assemblea generale ordinaria, che deve aver luogo entro la fine del primo semestre dell'anno.

Statuti

Art. 10 Acquisizione e perdita della qualità di Membro

a) Acquisizione:

L'acquisizione della qualità di membro avviene tramite l'ammissione alla ASF - Associazione Ticino. L'ammissione alla ASF - Associazione Ticino avviene previa domanda scritta ed è subordinata al possesso dei requisiti e delle condizioni richieste (diploma di fisioterapista riconosciuto dalla CRS, buona condotta) nonché all'implicita accettazione del presente statuto e di quello della ASF.

Il comitato direttivo della ASF - Associazione Ticino esamina la richiesta e decide in merito.

b) Perdita:

La perdita della qualità di membro si ha:

- per dimissioni per la fine di un anno civile (da inoltrare per iscritto entro la fine di novembre);
- per scioglimento della persona giuridica (solo membri sostenitori);
- per esclusione;
- per decesso;

c) Esclusione:

L'esclusione può essere decisa dal Comitato o dalla Commissione Deontologica quando:

- un affiliato, dopo l'intimazione del terzo richiamo, non paga la tassa sociale;
- non vengono rispettate le regole dell'Associazione;
- vi è lesione dell'immagine professionale e/o degli interessi della ASF - Associazione Ticino;

Il membro dimissionario od escluso perde immediatamente ogni diritto derivante dallo statuto di membro. In caso di esclusione, gli obblighi permangono fino alla fine dell'anno civile.

Il membro dimissionario od escluso perde ogni diritto anche sul patrimonio sociale.

L'escluso ha facoltà di ricorrere alla Commissione per le Direttive della Professione (BOK) secondo il regolamento del 04.12.1997.

III. ORGANI

Art. 11 Organi

Gli organi della ASF - Associazione Ticino sono:

- Assemblea Generale
- Comitato
- Commissione Deontologica
- Revisori dei conti

Statuti

III.I ASSEMBLEA GENERALE

Art. 12 Assemblea Generale Ordinaria

L'Assemblea generale è l'organo supremo della ASF - Associazione Ticino. È diretta dal presidente della ASF - Associazione Ticino o da un presidente del giorno. L'Assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno durante il primo semestre e precede l'Assemblea dei Delegati della ASF-CH. Essa è composta dai membri dell'associazione presenti. I membri del comitato prendono parte ai lavori assembleari e hanno diritto di voto.

Art. 13 Convocazione e diritto di proporre trattande

L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal comitato per iscritto almeno venti (20) giorni prima della data fissata, con l'indicazione delle trattande figuranti all'ordine del giorno. Ogni membro ha diritto di proporre uno o più argomenti all'ordine del giorno, inoltrando la relativa richiesta scritta al comitato entro dieci (10) giorni dalla data fissata per l'Assemblea. Argomenti che non figurano all'ordine del giorno o che non sono stati proposti nei termini previsti da questo articolo non possono essere trattati a meno che la maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti ne voti l'inserimento all'ordine del giorno.

Art. 14 Assemblea Generale Straordinaria

Può essere convocata dal comitato, ogni volta che questi lo riterrà necessario, oppure da 1/5 dei membri aventi diritto di voto. In tal caso la richiesta va formulata per iscritto al presidente dell'Associazione, proponendo l'elenco delle trattande. L'Assemblea straordinaria è convocata per iscritto almeno quindici (15) giorni prima della data fissata.

Art. 15 Competenze

L'organo supremo dell'Associazione ha le seguenti competenze:

- redigere e modificare gli statuti;
- approvare i regolamenti e le direttive dell'associazione;
- eleggere il presidente, il vice-presidente ed i membri di comitato;
- eleggere i revisori dei conti, i delegati all'assemblea della ASF, i membri onorari e i membri della Commissione Deontologica e i supplenti;
- nominare il segretario;
- redigere il rapporto annuale
- approvare il consuntivo, il rapporto dei revisori e scaricare il comitato;
- approvare il programma di attività approvare il preventivo e
- definire le tasse secondo le varie categorie;
- ratificare gli onorari e le retribuzioni;
- acquisire le convenzioni a livello cantonale;
- decidere su tutte le altre tematiche che sono legalmente e statutariamente di competenza dell'Assemblea generale o che gli vengono sottoposte per decisione del comitato;
- decidere della dissoluzione, della liquidazione o della fusione dell'Associazione;
- decide la destinazione del patrimonio sociale;

Statuti

Art. 16 Scrutinio e Elezioni

Quando le Assemblee ordinarie e straordinarie sono state regolarmente convocate, esse sono valide qualunque sia il numero dei membri presenti.

L'Assemblea vota per alzata di mano o per iscritto; su richiesta della maggioranza assoluta dei presenti si procederà al voto segreto.

L'Assemblea decide di principio a maggioranza semplice (metà più uno dei votanti).

Nei seguenti casi occorre però la maggioranza qualificata di due terzi dei presenti:

- Per la revoca di una decisione già presa in precedenza dall' Assemblea
- per la modifica degli statuti;
- per la revoca del mandato ad un membro del comitato;
- per lo scioglimento o la fusione della ASF - Associazione Ticino
- per modificare l'ordine del giorno inserendo una trattanda non prevista;

III.II COMITATO

Art. 17 Comitato

Il comitato è l'organo di direzione e d'orientamento della ASF - Associazione Ticino.

È composto di un (1) presidente, un (1) vice-presidente e tre (3) membri eletti dall'Assemblea generale con un mandato di tre (3) anni. I membri del comitato sono fisioterapisti diplomati.

In caso di dimissioni di un membro di comitato il membro subentrante sarà eletto ad interim, fino a scadenza regolare del mandato. I membri di comitato sono rieleggibili.

Il comitato si organizza autonomamente.

Art. 18 Competenze

- dirigere e amministrare la ASF - Associazione Ticino;
- convocare, preparare e proporre le trattande per l'assemblea generale;
- eseguire le decisioni dell'Assemblea generale;
- stabilire la politica e le attività dell'Associazione;
- rappresentare la ASF - Associazione Ticino nei confronti degli interlocutori esterni;
- nominare gruppi di lavoro e commissioni;
- formulare le prese di posizione e le raccomandazioni relative a questioni di politica professionale;
- svolgere tutte le trattative con i vari partners e concludere i contratti di collaborazione;
- trattare ed eseguire tutti gli affari che gli statuti e i regolamenti non attribuiscono espressamente ad un altro organo;
- escludere un membro su proposta della Commissione Deontologica;

Statuti

Art. 19 Organizzazione

Il comitato si riunisce ogni qualvolta si renda urgente la soluzione di affari dell'Associazione. Le decisioni del comitato richiedono la presenza di almeno tre (3) membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è preponderante.

Art. 20 Segretariato

Il comitato nomina il segretario. Il segretario prende parte alle sedute di comitato con un voto consultivo e un diritto di proposta.

Art. 21 Diritto di Firma

La ASF - Associazione Ticino è vincolata dalla firma collettiva a due del presidente e del vicepresidente tra di loro o con il segretario.

III.III COMMISSIONE DEONTOLOGICA

Art. 22 Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica ha il compito di esaminare all'interno della ASF - Associazione Ticino le denunce di violazione delle norme deontologiche, delle direttive professionali, nonché le divergenze tra singoli fisioterapisti e tra fisioterapisti e pazienti. Verifica inoltre l'attualità delle norme deontologiche e delle direttive, proponendo le eventuali modifiche necessarie; opera secondo un proprio regolamento d'applicazione approvato dall'Assemblea generale.

La Commissione Deontologica, sentiti gli interessati, decide l'eventuale provvedimento disciplinare.

Art. 23 Composizione

La Commissione Deontologica è composta di tre (3) membri: un (1) presidente e due (2) membri eletti dall'Assemblea generale della ASF - Associazione Ticino, la quale nomina anche tre (3) supplenti su proposta del comitato.

III.IV ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

Art. 24 Revisori

I revisori dei conti restano in carica per un anno e sono rieleggibili; presentano un rapporto scritto all'Assemblea generale per l'approvazione del consuntivo. I revisori possono non essere membri dell'Associazione.

IV. AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 25 Segretariato

La ASF - Associazione Ticino può decidere di dotarsi di un segretariato professionale permanente. Il

Statuti

segretariato è diretto da un segretario che esplica mansioni amministrative dell'Associazione e fornisce prestazioni destinate sia al funzionamento interno di quest'ultima, come pure un sostegno ai membri.

Art. 26 **Regolamenti e normative**

La ASF - Associazione Ticino può adottare dei regolamenti e delle normative speciali che saranno vincolanti per tutti i membri.

Art. 27 **Organo d'informazione**

La ASF - Associazione Ticino può decidere di dotarsi di un organo di informazione per i suoi membri.

V. FINANZE

Art. 28.1 **Finanze e responsabilità**

La ASF - Associazione Ticino assicura il suo finanziamento con:

- quote dei membri;
- entrate provenienti da servizi o vendite di prodotti;
- tasse;
- sponsorizzazioni;
- donazioni e legati;
- entrate provenienti da fondi;

Art. 28.2 **Responsabilità**

Nei confronti dei terzi l'Associazione risponde esclusivamente con il proprio patrimonio, è escluso perciò quello dei membri.

Art. 29 **Quote dei Membri**

Le quote dei membri della ASF - Associazione Ticino sono fissate dall'Assemblea generale e sono calcolate sulla base di un preventivo e di un programma d'attività annuale. Quote straordinarie, destinate a progetti particolari, sono decise espressamente dall'Assemblea generale. Le entrate sono destinate, in deroga al cap. IV, a finanziare gli oneri conseguenti i compiti generali dell'Associazione e le prestazioni offerte ai suoi membri.

Art. 30 **Retribuzioni**

Il comitato propone gli onorari, sotto riserva di ratifica, per il lavoro che viene svolto dai propri membri o da terzi per conto della ASF - Associazione Ticino.

Art. 31 **Esercizio contabile e anno commerciale**

L'esercizio contabile e l'anno commerciale coincidono con l'anno civile.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 Scioglimento, fusione, separazione

La decisione concernente lo scioglimento dell'Associazione, la sua fusione con altre istituzioni o la sua separazione dalla ASF, può essere presa unicamente dall'Assemblea generale, la quale delibererà a maggioranza qualificata di due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, dopo la sua liquidazione, il patrimonio della medesima, secondo decisione dell'Assemblea generale, verrà devoluto ad un'Associazione cantonale che persegue obiettivi analoghi, oppure ad un'istituzione di pubblica utilità. È esclusa la ripartizione fra i soci.

Art. 33 Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea straordinaria del 10.12.2003 tenutasi a Manno; entrano immediatamente in vigore e sostituiscono integralmente gli Statuti della ASF - Associazione Ticino del 20.12.2000.

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI FISIOTERAPIA

Associazione Ticino

Il Presidente Il Vicepresidente

I. Tossut M. Scantamburlo